



TRIBUNALE DI RIETI

ORDINE
AVVOCATI
DI
RIETI



SEZIONE DI RIETI



CAMERA CIVILE DI RIETI
Maria Giuseppina Truini Palomba

aiga

Associazione Italiana
Giovani Avvocati
Sezione di Rieti

**PROPOSTA DELL'ONDIF DI RIETI, DELLA CAMERA CIVILE DI RIETI PER LA STIPULA DI UN
PROTOCOLLO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE
NELL'INTERESSE DEI FIGLI IN MATERIA DI SEPARAZIONE, DIVORZIO E
PROCEDIMENTI EX ART. 316 BIS CC**

TRA

IL TRIBUNALE DI RIETI

E

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIETI

L'OSSERVATORIO DEL DIRITTO DI FAMIGLIA – SEZIONE DI RIETI

LA CAMERA CIVILE DI RIETI

AIGA-ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI- SEZIONE DI RIETI

La normativa di cui al titolo IX, capi I e II, del libro primo del codice civile diretta a regolare la materia dei rapporti di filiazione rende necessaria la predisposizione di strumenti, agili ed efficaci, che consentano di limitare, per quanto possibile e nel preminente interesse dei figli, il delicato contenzioso riguardante l'affidamento ed il mantenimento della prole sia nata nel matrimonio che al di fuori di esso.

A tale fine il presente protocollo ha quale finalità quella di stabilire delle linee guida dirette ad individuare quali siano le spese ordinarie – comprese nell'assegno di mantenimento – e quali quelle che pur se straordinarie siano da valutare come, comunque, necessarie all'armonico sviluppo psicofisico ed all'educazione dei figli; il tutto con una distinzione tra quelle che richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore e quelle per le quali detto consenso non è necessario.

Al riguardo, il tempo decorso dal precedente protocollo e le mutate esigenze delle famiglie e della loro prole rende necessario un aggiornamento di quello, attualmente, in essere presso il Tribunale di Rieti, attraverso la evidenziazione, analitica, degli aspetti relativi all'obbligo di mantenimento della prole, essendo comune convinzione che la predisposizione di precise linee

[Handwritten signature and initials]

guida dirette ad individuare una prassi condivisa possa risolvere o, quantomeno, limitare le ragioni del conflitto nel momento della crisi familiare ed anche in quello della sua successiva gestione.

Definizione spese ordinarie

Per spese ordinarie di mantenimento dei figli si intendono le spese sostenute da entrambi i genitori - una volta separati o, comunque, da quando si è interrotto il rapporto di convivenza - nel loro interesse e che sono dirette a soddisfare i bisogni quotidiani della prole.

Queste spese sono regolate **dall'assegno ordinario di mantenimento** che è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o, comunque, dalla frequenza anche al fine di consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre, riducendo le occasioni di richiesta al co-obbligato e di possibile conflitto. A titolo esemplificativo devono ritenersi in esso incluse: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione comprese le utenze, materiale scolastico di cancelleria, spese per il trasporto, medicinali da banco, ricarica cellulare, attività ricreative abituali, spese per alimentazione e cura degli animali domestici dei figli se facenti parte del nucleo familiare al momento della cessazione della convivenza.

Questo assegno è certo nel quando e nel *quantum* ed è immediatamente azionabile in via esecutiva.

Definizione spese straordinarie

Per la determinazione e la specificazione delle spese straordinarie nell'ambito del più generale dovere di mantenimento della prole occorre, preliminarmente, fare riferimento alle recenti indicazioni della giurisprudenza secondo la quale, anche a seguito della separazione personale tra coniugi e dello scioglimento del vincolo coniugale - così come della cessazione della convivenza tra genitori non coniugati o Uniti civilmente o conviventi ex lege n. 76 del 2016, - la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315 bis cc, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non meramente riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, tenendo altresì conto che non tutte le esigenze sportive, educative e di svago rientrano tra le spese straordinarie.

Non esiste per la legge, un elenco ben preciso di tutte le spese che possano essere qualificate come spese "straordinarie". Tuttavia, il **Consiglio Nazionale Forense** con le *linee guida per regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare*, 29 Novembre 2017 ha provato a darne una definizione e ad elencarle alcune.

Generalmente, sono ritenuti straordinari tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi tendenzialmente imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o, comunque, non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori (ad es. libri scolastici ed universitari, interventi chirurgici o fisioterapia; spese per occhiali da vista, lezioni private, patente di guida, acquisto di un motorino, ecc.).

Pertanto, i criteri che consentono di inquadrare un esborso nell'ambito delle spese straordinarie vengono individuati:

a) per tutti, nel criterio negativo e funzionale, secondo il quale costituiscono spese straordinarie gli esborsi che non sono strumentali al soddisfacimento delle ordinarie esigenze della vita quotidiana (lavarsi, mangiare, vestirsi, ossia le spese riguardanti il sostentamento e le cure che sono ricomprese nell'assegno di mantenimento in quanto aventi carattere ordinario) e che se comprese nell'assegno ordinario di mantenimento;

b) nel criterio di eccezionalità e non prevedibilità dell'esborso;

c) con riferimento a spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ma non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie);

d) per tutti, nel criterio quantitativo che rinvia al carattere considerevole dell'esborso poiché idoneo ad alterare l'equilibrio stabilito in sede di determinazione dell'assegno di mantenimento, rendendo il contributo fisso insufficiente a fronte della gravosità della spesa;

d) per tutti nel criterio di utilità della spesa, che determina l'esclusione delle spese voluttuarie.

In tale ambito, come indicato dalla Suprema Corte, non è possibile quantificare *ex ante* – al momento della determinazione dell'assegno ordinario di mantenimento - le spese straordinarie in un ammontare fisso e predeterminato al fine di contenere il rischio di pregiudizio dell'interesse del minore conseguente alla forfettizzazione degli esborsi, nella misura in cui tale operazione assume valenza ostativa al rimborso di spese sopravvenute e non previste al momento della quantificazione ed è suscettibile di negativamente condizionare il principio di proporzionalità che ispira l'obbligo di contribuzione gravante su ciascun genitore. Va, altresì, esclusa la possibilità di invocare la compensazione delle somme dovute a titolo di mantenimento della prole -ivi compresi gli esborsi correlati alle spese straordinarie- con ulteriori crediti.

Per quanto riguarda la **necessità di un preventivo consenso da parte del genitore che non le sostiene** nel presente protocollo ci si atterrà all'orientamento della Corte di Cassazione con il quale si indica come “in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole; tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare” (Cass. Sez. 1, 25/05/2023, n. 14564)

Spese straordinarie c.d. obbligatorie ossia che non richiedono il previo consenso dell'altro genitore:

SPESE SCOLASTICHE: Tasse universitarie per la durata legale del percorso universitario, libri di testo, libri scolastici e corredo cancelleria inizio anno scolastico, anche comprensivo della dotazione per sport rientrante nella programmazione didattica, dotazione informatica imposta dalla scuola o connessa al programma di studio differenziato pre-scuola e doposcuola se già esistenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza. **SPESE MEDICHE:** Spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, spese dentistiche, ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia

con specialista privato, visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, ticket sanitari, occhiali e lenti a contatto se prescritti dal medico, protesi. SPESE EXTRASCOLASTICHE: Spese di revisione, bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto quando è stato acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, campus organizzato da scuola pubblica, da enti territoriali o da strutture private che applicano prezzi analoghi a quelli offerti dalla scuola pubblica o dagli enti territoriali, mantenimento e cura degli animali domestici acquistati con accordo di entrambi i genitori dopo la cessazione della convivenza, attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura, babysitter se già esistenti nella organizzazione familiare,

Spese straordinarie per le quali è richiesto il previo consenso dell'altro genitore:

R
Spese
SPESE SCOLASTICHE: iscrizioni e rette di scuole private, rette e spese alloggio, ove fuori sede, superiori o di università pubbliche e private, ripetizioni, pre-scuola e doposcuola se conseguenti al nuovo assetto familiare determinato dalla cessazione della convivenza, frequenza conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitarie, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi, compresi acquisto di libri dispense e pernottamenti fuori sede, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, gite scolastiche e uscite didattiche organizzate dalla scuola con pernottamento, baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza: SPESE MEDICHE: Spese medico sanitarie non assistite dal SSN, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, dentistiche, oculistiche e sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia, cicli di logopedia, farmaci omeopatici, cure termali e fisioterapiche, non effettuati tramite SSN ossia effettuati presso strutture specialistiche o private non convenzionate, lenti a contatto e occhiali con scelta montatura. SPESE EXTRASCOLASTICHE: corsi attività artistiche (musica, compresi gli strumenti musicali, disegno, pittura e teatro) informatica, cellulare, tablet e computer, centri estivi, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuole private (spese per la patente e lezioni di guida). Spese relative all'attività sportiva agonistica e dilettantistica comprese iscrizioni e rette per gare e tornei e attrezzatura necessaria; stage sportivi, boy scout, centro ricreativo estivo organizzato da strutture private con costi superiori a quelli offerti dalla scuola pubblica o dagli enti territoriali, spese per eventi significativi e relativi festeggiamenti (prima comunione, cresima, e festeggiamenti relativi al compimento dei 18 anni, alla laurea ed al diploma

ELENCAZIONE SEMPLIFICATIVA DELLE SPESE

SPESE SCOLASTICHE

	ORDINARIA O STRAORDINARIA?	DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE O NO? Si indica la necessità di questo consenso solo per le spese straordinarie essendo quelle ordinarie coperte dall'assegno di mantenimento non richiedendo quindi consenso ma non dando diritto ad alcun rimborso

1) Acquisto libri	Straordinaria	No
2) Acquisto corredo inizio anno scolastico (zaino, diario, kit colori e materiale tecnico, primi quaderni, colori, penne e matite)	Straordinaria	No
3) Acquisto materiale di cancelleria ricambi durante l'anno (quaderni, penne e matite)	Ordinaria	
4) Abbigliamento di base 4.1) abbigliamento capi spalla invernali	Ordinaria sino ad un importo per capo di 100,00. Per importi superiori si intende Straordinaria	Si
5) Mensa	Ordinaria	
6) Scuolabus/Autobus/Treno/trasporti	Ordinaria	
7) Quota d'iscrizione Gite Scolastiche in ambito giornaliero	Ordinaria	
8) Viaggi studio o istruzione anche all'estero (o comunque con pernottamento)	Straordinaria	Si
9) Viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo scuola	Straordinaria	Si No, ove preesistenti
10) Soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere	Straordinaria	Si
11) Ripetizioni scolastiche	Straordinaria	Si
12) Frequenza del conservatorio o di scuole formative	Straordinaria	Si

FORMAZIONE UNIVERSITARIA

	ORDINARIA O STRAORDINARIA?	DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE O NO?
1) Tasse Universitarie	Straordinaria	No (Devono essere preventivamente concordate se sono spese di istituti privati)
2) Alloggio presso la sede Universitaria	Straordinaria	Si
3) Master e specializzazioni post-universitari	Straordinaria	Si
4) Spese per la preparazione di concorsi (acquisto libri ed eventuali pernottamenti fuori sede)	Straordinaria	Si

SPESE SANITARIE

	ORDINARIA O STRAORDINARIA?	DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE O NO?
		Si indica la necessità di questo consenso solo per le spese straordinarie essendo quelle ordinarie coperte dall'assegno di mantenimento non richiedendo

		quindi consenso ma non dando diritto ad alcun rimborso
1) Visite pediatriche	Ordinaria	
2) Acquisto medicinali da banco	Ordinaria	
3) Visite di controllo	Ordinaria	
4) Dentista	Straordinaria	Si
5) Improvviso intervento chirurgico	Straordinaria	No
6) Acquisto di un paio di occhiali da vista o di un apparecchio ortodontico, effettuate tramite SSN	Straordinaria	No
7) Interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, lenti a contatto o occhiali con scelta montatura	Straordinaria	Si
8) Trattamenti psicoterapeutici e di logopedia esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private	Straordinaria	Si

MOMENTI LUDICI

	ORDINARIA O STRAORDINARIA?	DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE O NO? Si indica la necessità di questo consenso solo per le spese straordinarie essendo quelle ordinarie coperte dall'assegno di mantenimento non richiedendo quindi consenso ma non dando diritto ad alcun rimborso
1) Acquisto motorino	Straordinaria	Si
2) Spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto (acquistato con l'accordo di entrambi i genitori)	Straordinaria	No
3) Acquisto computer	Straordinaria	Si
4) Spese per conseguimento della patente	Straordinaria	Si
5) Spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto	Straordinaria	Si
6) Viaggi e vacanze	Straordinaria	Si
7) Attività sportive/ricreative e relative attrezzature	Straordinaria	Si (anche se si tratta di uno sport praticato precedentemente)
8) Ricariche cellulare	Ordinaria	No
9) Animali che fanno già parte del nucleo e rimangono presso il genitore collocatario	Straordinaria	No
10) Spese per il mantenimento e la cura di animale domestico	Straordinaria	No
	Ordinaria (se donati prima della cessazione della convivenza)	No

11) Trattamenti estetici (parrucchiere-estetista)	Ordinaria sino al un importo mensile di € 50,00. Per importi superiori si intende Straordinaria	No Si
12) Attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali) e regali di compleanno	Ordinaria sino al un importo complessivo mensile di € 50,00. Per importi superiori si intende Straordinaria	No Si
13) Organizzazione dei ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli	Straordinaria	Si
14) Baby sitter	Ordinaria: se già esistente nell'organizzazione familiare Straordinaria: se l'esigenza nasce dalla separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che utilizza il servizio	 Si
15) "Paghetta"	Straordinaria	Si

ESIGIBILITA' E TITOLO ESECUTIVO PER IL RIMBORSO

Appare opportuno offrire uno strumento che consenta di assumere decisioni condivise nell'interesse della prole, nel rispetto della fisiologica celerità che caratterizza la tempistica delle scelte da assumere nell'esercizio *munus* di accudimento.

Per quanto riguarda le **spese straordinarie da concordare**, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro coniuge (anche con un sms, per e-mail, fax, pec whatsapp, ecc...), se non si trova d'accordo dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, con le medesime modalità, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; qualora il genitore non risponda in nessun modo il silenzio verrà inteso come consenso alla spesa.

Il **coniuge che ne chieda il rimborso**, al fine dell'accoglimento della domanda, ha l'onere di fornire la prova di aver provveduto a consultare l'altro, in caso contrario, si esclude il rimborso (ad esempio, nel caso del pagamento della retta di una scuola privata, la cui frequentazione sia stata decisa unilateralmente da uno solo dei coniugi, ovvero dell'acquisto di un apparecchio ortodontico che, trattandosi di spesa programmabile, necessita di essere concordata).

Per quanto riguarda le **spese straordinarie da non concordare** il genitore anticipatario delle spese da non concordare dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 20 giorni successivi alla richiesta.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

A decorrere dal 1 Marzo del 2022 il decreto legislativo 29 dicembre 2021 numero 230 ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari per il periodo compreso tra Marzo di ciascun anno e Febbraio dell'anno successivo, tenuto conto dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159

Con la circolare n. 1714 del 20.04.2022, l'INPS, al punto 3, ha fissato le linee guida per il riconoscimento dell'AA.UU. ai genitori separati.

Il principio generale è che l'assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli, tuttavia i genitori possono concordare per iscritto che il contributo venga interamente erogato a uno solo dei due, e anche il giudice potrà valutare di attribuire l'intero assegno unico anche in favore del genitore collocatario (Cass., Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025).

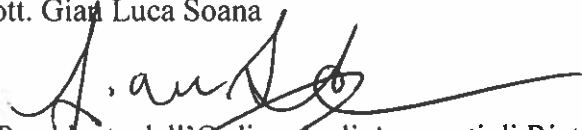
Il presente protocollo diverrà operativo dal giorno successivo a quello della firma, ed integra e sostituisce il precedente sottoscritto in data 5.05.2016

Ad esso sarà data ampia pubblicità/diffusione e sarà inserito sul sito istituzionale del Tribunale e sui siti delle associazioni.

Rieti, li 05/03/2026

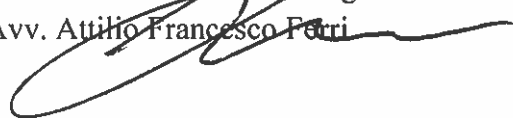
Il Presidente del Tribunale di Rieti

Dott. Gian Luca Soana



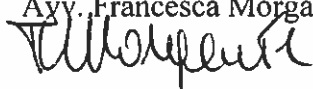
Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rieti

Avv. Attilio Francesco Petri



Il Presidente dell'Osservatorio Del Diritto Di Famiglia – Sezione Di Rieti

Avv. Francesca Morgante



Il Presidente della Camera Civile di Rieti Maria Giuseppina Truini Palomba

Avv. Francesco Maria Palomba



Il Presidente AIGA Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Rieti

Avv. Matteo Angelini

